

espiazione della pena, colui, che è divenuto eleggibile a deputato, non possa essere eleggibile a *probo-viro*?

Per questi motivi credo debba essere accolto il mio emendamento, secondo il quale la incapacità del condannato per oziosità, mendicizia o vagabondaggio, cessa un anno dopo espiata la pena.

Questa proposta mi sembra così giusta e logica, che spero sarà accolta, tanto dalla Commissione quanto dall'onorevole ministro.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole Lucchini.

Lucchini. L'articolo 17 della Commissione è uno di quelli che occorrono frequentemente nelle leggi speciali e che rendono più manifesta l'opportunità di quella saggia proposta alla quale alludeva l'onorevole guardasigilli. Egli infatti ha accennato alla necessità di una Commissione ordinatrice tecnica delle nuove leggi, che si vanno man mano sanzionando, per coordinare le leggi speciali fra loro e con le leggi generali, e tanto più coi Codici; nel caso presente si tratterebbe di collegare una legge speciale col Codice penale.

Nel progetto dell'onorevole Chimirri sui *probi-viri*, in luogo di questo articolo 17, ci stava un richiamo puro e semplice all'analogo articolo 30 della legge comunale e provinciale. La Commissione della Camera che studiò quel progetto, molto opportunamente vi sostituì le disposizioni contenute in quell'articolo. Ma ebbe il torto di riprodurlo testualmente; poichè la legge comunale e provinciale, che a sua volta riproduceva le disposizioni della legge elettorale politica del 1882, era precedente alla promulgazione del nuovo Codice penale. Disgraziatamente quelle disposizioni sono rimaste immutate negli schemi successivi; e quindi non è a maravigliarsi che ci sia qualche dissonanza fra le disposizioni comprese nell'articolo 17 della legge presente e quelle del Codice penale, cui si riferiscono e connettono. Questa è la ragione, che mi muove a dire poche parole sull'argomento.

Ma, poichè ho facoltà di parlare, comincio con l'esprimere il mio pensiero in ordine alla proposta fatta dall'onorevole Mecacci, il quale, riportandosi alla legge elettorale politica, vorrebbe stabilito il termine di un anno per la durata della incapacità fissata nella lettera *b*) ad essere eleggibile od elettore.

Io gli faccio notare che la più recente legge comunale e provinciale, quella da cui

prende le mosse questa disposizione dell'articolo 17, su questo punto si allontana dalla precedente legge elettorale politica; e appunto si allontana per questa ragione, perchè la legge di pubblica sicurezza, cui si riferivano principalmente le ipotesi fatte dall'onorevole Mecacci, è stata modificata successivamente alla legge elettorale politica e precedentemente alla legge comunale e provinciale. Ed è stata modificata in un senso liberale, (comunque non tanto quanto io avrei desiderato), di maniera che il legislatore ha creduto opportuno di essere più severo verso le persone colpite dai provvedimenti indicati, perchè la legge ha istituito maggiori garanzie nell'applicazione di questi provvedimenti.

Nondimeno, anche accettando, nella sostanza, l'emendamento dell'onorevole Mecacci, conviene notare, nella forma, che gli oziosi, i vagabondi e i mendicanti non sono colpiti unicamente da una penalità, che viene loro applicata per le prime due categorie (in caso di trasgressione alla ammonizione), ma sono soggetti anche ad altri provvedimenti, cominciando dalla vigilanza speciale dell'autorità di pubblica sicurezza, e terminando col domicilio coatto, che non è nel novero sia delle pene ordinarie, sia delle pene complementari o suppletive.

Ad ogni modo io non mi opporrei all'emendamento dell'onorevole Mecacci se esso venisse modificato in maniera da coonestarlo colla legislazione vigente in materia.

Però le mie osservazioni si riferiscono piuttosto alla lettera *D* dell'articolo 17 del disegno di legge. Se si potesse discutere *ex integro* il disegno di legge, ed esso non si trovasse al punto in cui si trova, e il modificarlo ampiamente non ne ritardasse troppo la sanzione, si da renderla quasi impossibile, io crederei che si dovrebbe scegliere un mezzo migliore per stabilire le incapacità dell'articolo 17; distinguendosi le incapacità che si riferiscono agli elettori dalle incapacità che colpiscono gli eleggibili, e che dovrebbero rispondere a condizioni ed esigenze alquanto diverse. Ma non mi fermo su questo riguardo, e procedo innanzi.

Nella lettera *D*, adunque, ci sono delle nomenclature, che non corrono più colla nuova legislazione. Per esempio, la *ricettazione dolosa di oggetti furtivi* stava bene col Codice sardo, ma nel nuovo Codice la ricettazione venne precisata e generalizzata in modo da non aver